

OGGETTO : convenzione per la gestione in forma associata con i Comuni di Santa Maria Nuova e Monsano di funzioni e attività relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi dell'art.33, comma 3 bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

L'anno **2015 (duemilaquindici)** , il giorno **02 (due)** del mese di **Dicembre** presso la sede del Comune di Jesi

TRA

il **Comune di Jesi** con sede legale in Jesi (AN) Piazza Indipendenza n. 1, codice fiscale 00135880425 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Massimo Bacci nato a Jesi (AN) il 05 Marzo 1960 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 151 del 27/11/2015, immediatamente eseguibile;

E

il **Comune di Santa Maria Nuova** con sede legale in Santa Maria Nuova (AN) Piazza Mazzini 1, codice fiscale 00130350424 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Angelo Santicchia nato ad Ancona il 09 Novembre 1964 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 28/11/2015, immediatamente eseguibile;

E

il **Comune di Monsano** con sede legale in Monsano (AN), Piazza Matteotti n. 17, codice fiscale 00181710427 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Roberto Campelli, nato a Jesi (AN) il 26 Marzo 1974 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30/11/2015, immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:

- a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

b) successivamente, l'art.8, comma 3-ter della legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificando l'art. 23-ter, soprarichiamato, ha fissato al 1 settembre 2015 l'entrata in vigore della disposizione de qua, sia per i lavori che per i servizi e le forniture;

c) da ultimo, l'art.1, comma 169 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che "All'articolo 23-ter comma 1, del decreto-legge giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1 novembre 2015";

d) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);

e) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "*accordi consortili*" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di

committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

PREMESSO, INOLTRE:

- che i Comuni di Jesi, Santa Maria Nuova e Monsano hanno deliberato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di un Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

- a) deliberazione n. 151 del 27 Novembre 2015 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Jesi;
- b) deliberazione n. 42 del 28 Novembre 2015 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Santa Maria Nuova;
- c) deliberazione n. 62 del 30 Novembre 2015 adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Monsano;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1

(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione, in forma associata tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione.

3. La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

5. Qualora l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 21, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006;
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
- c) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal d.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010;
- d) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della presente convenzione in attuazione di quanto previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

E' facoltà dei singoli Comuni richiedere che l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolga le funzioni previste dalla presente convenzione in riferimento anche a singole procedure relative a:

- a) l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006;
- b) l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006.

8. La presente convenzione non si applica:

- a) al conferimento di incarichi professionali, ivi compresi gli incarichi di patrocinio legale, e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7,

commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

9. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;

b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;

c) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

d) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge;

e) alle procedure gestite mediante il mercato elettronico Me.pa o Consip o altre centrali di committenza a livello nazionale o regionale.

10. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

Art. 2

(Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. E' istituito presso il Comune di Jesi un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente convenzione.

4. L'Ufficio comune organizzato dal Comune di Jesi quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i tre mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase propeedeutica alla procedura di affidamento:

- a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;

- a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto e/o capitolato speciale d'appalto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
- a.3.) collaborazione con il Comune precedente nell'individuazione della modalità di gara per la scelta del contraente;
- a.4.) collaborazione con il Comune precedente nell'individuazione del criterio di aggiudicazione;
- a.5.) in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al Comune precedente nella definizione degli elementi di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-elementi, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- a.6.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- a.7.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) redazione degli atti di gara comprendenti: il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate, nonché tutta la modulistica per partecipare alla gara (modelli: istanza di partecipazione; dichiarazioni sostitutive possesso requisiti; fac-simili per formulare offerta, altri fac-simili);
- b.2.) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nomina dei componenti della Commissione giudicatrice che sarà presieduta dal Responsabile del Servizio/dal Dirigente del Comune precedente (mentre, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'individuazione dei componenti del Seggio di gara compete al Responsabile del Servizio/al Dirigente del Comune precedente, il quale svolge funzioni di Presidente);
- b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
 - b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. nella formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - b.3.3.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;
 - b.3.4.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice. Verbalizzazione delle operazioni di gara, predisposizione e invio delle eventuali comunicazioni in sede di gara ai partecipanti. L'Ufficiale verbalizzante del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice dovrà essere di norma un componente dell'Ufficio comune, salvo deroga motivata;
 - b.3.5.) comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria e trasmissione dei verbali delle sedute e della documentazione di gara al Responsabile del Procedimento per i consequenziali adempimenti;
 - b.3.6.) supporto nella verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e, ove previsto, al secondo in graduatoria, dichiarati in sede di gara, utilizzando, ove obbligatorio, il sistema AVCPASS;

b.3.7.) eventuale trasmissione al Responsabile del procedimento delle risultanze dei controlli effettuati;

c) nella fase successiva all'aggiudicazione definitiva:

collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto.

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

2. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.

3. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio Comune.

Art. 5

(Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati alla convenzione)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, svolge le seguenti funzioni ed attività complementari:

- a) propone l'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- b) coordina i procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c) dopo un primo periodo di operatività, promuove l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture.

2. Ogni Comune associato comunica all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

- a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
- b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i

propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

4. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

Art. 6

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 16, 18 e 19 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti, capitolati delle opere, servizi e forniture, nonché schemi di contratto completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico e svolta dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati. Nello stesso atto con cui viene approvato il progetto, il capitolato o lo schema di contratto si provvede alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata di cui al successivo art. 7;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;

a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

a.8.) invio richiesta alla CUC, sulla base di uno schema condiviso tra i Comuni associati, di indicazione della procedura di affidamento;

a.9) sulla base degli atti di gara che l'Ufficio comune ha collaborato a predisporre: adozione della determinazione a contrattare. Il bando di gara e la lettera di invito sono conseguentemente sottoscritti dal soggetto competente all'adozione della determina a contrarre;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1) individuazione dei componenti del Seggio di gara, in caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune proponente;

- b.2.) collaborazione con l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, supporto nella formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti ecc.);
- b.3) verifica dell'anomalia dell'offerta;
- b.4.) verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e, ove previsto, al secondo in graduatoria, dichiarati in sede di gara, utilizzando, ove obbligatorio, il sistema AVCPASS;
- b.5.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
- b.6.) comunicazione ai non aggiudicatari dell'avvenuta aggiudicazione al fine di far decorrere lo stand still;
- b.7.) comunicazione alla ditta affidataria dell'aggiudicazione definitiva con invito a presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto;
- b.8) predisposizione e pubblicazione degli esiti di gara;
- b.9.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 tenuto presente quanto disciplinato dal successivo art. 8 in ipotesi di affidamenti per conto di più comuni;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

- c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;
- c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, e svolgimento delle procedure per:
 - varianti comportanti atti aggiuntivi in seguito al superamento del quinto d'obbligo;
 - esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo, ripetizione o di ampliamento dell'appalto;
 - affidamenti di forniture, servizi o lavori complementari;
- c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto;
- c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
- c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione di approvazione del progetto, capitolato o schema di contratto al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni di approvazione del progetto, capitolato o schema di contratto per le verifiche previste dal precedente comma 2.

Art. 7

(Attività dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione di approvazione del progetto, capitolato, o schema di contratto, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il singolo Comune associato può richiedere la collaborazione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

- a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
- b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;
- c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;
- e) da altre disposizioni di legge definitive di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.

5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione secondo modalità tradizionali e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art. 8

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dall'Ufficio comune e riguardanti più Comuni associati)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

- a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

- a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

- a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
- b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione di riferimento se costituita.

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

3. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, una Stazione Unica Appaltante convenzionata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell'art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della legge 07.04.2014, n. 56.

Art. 10

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le informazioni essenziali relative

alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

3. Fatte salve eventuali modifiche normative, i singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

4. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.

5. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 4, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura dell'Ufficio comune facendo riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 16 e 18 della presente convenzione.

6. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 3, della presente convenzione.

Art. 11

(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza può svolgere, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base alla previsione di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. con la propria determinazione n. 3/2012 nonché la normativa regionale in materia.

3. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:

a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991 e dall'art. 5 della legge regionale n. 15/2012, nonché dalla legge n. 383/2000

e dall'art. 13 della legge regionale n. 9/2004 assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

b) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, in base a quanto previsto dalla legge regionale Marche n. 5/2012 e dal regolamento regionale attuativo n. 4/2013, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

Art. 12

(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo Comune associato in base all'art. 18 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando nell'ambito delle attività dell'Ufficio comune individuato quale Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 13

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base all'art. 17 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 14

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, l'ufficio stesso collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso ai singoli Comuni che hanno approvato con determina a contrarre la procedura.

3. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
- b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Capo III Organizzazione

Articolo 15

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. L'Ufficio comune si configura quale struttura organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Jesi.

2. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 21:

- a) approva specifiche disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio comune;
- b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale prevedendo una posizione organizzativa di cui agli articoli 8 e seguenti del vigente CCNL Regioni-Autonomie Locali 31 marzo 1999 e comprendendo nella dotazione stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 16, nonché stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.

3. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni relative agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa

nell'ente di appartenenza. Per la sostituzione del Responsabile della struttura organizzativa in caso di sua assenza o impedimento si applicano le regole vigenti nel Comune sede dell'Ufficio comune.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate alla struttura medesima e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 23 e 24 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

8. Nelle more dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei di cui al precedente articolo 5, comma 1 della presente convenzione, per le procedure di gara d'interesse di uno solo dei Comuni associati si applicano le norme regolamentari nello stesso vigenti; per le procedure di gara svolte nell'interesse di più Comuni associati si applicano le norme regolamentari del Comune nel quale ha sede l'Ufficio comune. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, nonché richiedendo la pubblicazione sugli analoghi strumenti del Comune interessato dalla procedura di affidamento.

9. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

- a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
- b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

10. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 16

(Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i dipendenti sono individuati tra:

a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;

a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;

a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;

a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);

b) tra i dipendenti individuabili sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento e di Responsabile unico del procedimento assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli 18 e 19.

3. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

Art. 17

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza - ruolo e competenze)

1. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge le attività riconducibili a quelle di competenza dell'Ufficio comune in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7 e 8 della presente convenzione.

Art. 18

(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni - Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 163/2006, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
- b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;
- c) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 17, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione non demandate ad altri soggetti;
- e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
- g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
- b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;
- c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;
- d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 17, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione non demandate ad altri soggetti;

- f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;
- h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

Art. 19

(Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati)

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato, d'intesa con i Comuni medesimi, dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di committenza tra i soggetti nominati per tali acquisizioni dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010.
2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:
 - a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;
 - b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
 - c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed in rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;
 - e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
 - f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;
 - g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 121 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;
 - h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;
 - i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010;

l) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere all'aggiudicazione definitiva;
m) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. n. 207/2010 e operanti nell'ambito della Centrale di committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 20 **(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)**

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara, nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, la Presidenza dello stesso è assunta dal Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune proponente, il quale individua gli altri componenti del Seggio di gara;

2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

- a) individuando il Presidente nel Dirigente/Responsabile del Servizio del Comune proponente;
- b) individuando gli altri componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso i Comuni associati, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;
- c) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;
- d) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;
- e) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:

- a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato, preferibilmente corrispondente al Responsabile del Servizio interessato dall'affidamento;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente, operante presso la stessa Centrale unica di committenza in base all'individuazione effettuata secondo l'art. 16 della presente convenzione, preferibilmente corrispondente al Responsabile del Servizio interessato dall'affidamento.

4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di Servizio si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

Capo IV **Forme di consultazione tra gli enti associati**

Art. 21 **(Forme di consultazione tra i Comuni associati)**

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida informatiche per la definizione dei protocolli operativi previsti dalla presente convenzione.

Art. 22 **(Definizione dei protocolli operativi)**

1. La definizione dei protocolli operativi previsti dalla presente convenzione, laddove ritenuta necessaria, è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune associato, designato tra i Dirigenti / Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Centrale unica di committenza in base all'art. 16 della stessa convenzione.

2. Il soggetto di cui al precedente comma 1 opera nel rispetto delle linee-guida definite dai Comuni in base al precedente art. 21, comma 2.

Capo V **Rapporti finanziari tra gli enti**

Art. 23 **(Rapporti finanziari e riparto delle spese)**

1. L'Ufficio comune, operante come Centrale unica di committenza, conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. I singoli Comuni associati assegnano in distacco all'Ufficio comune individuato come Centrale unica di Committenza le risorse umane distaccate in base al precedente art. 16, mantenendo pertanto a proprio carico gli oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.
4. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 16, le corrispondenti spese non vengono ripartite.
5. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono con il termine "*costi diretti*", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, spese postali, eventuali componenti esterni della Commissione di gara, etc.).
6. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune gli eventuali costi diretti anticipati per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.
8. Il rimborso degli eventuali costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, avviene con cadenza semestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
9. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 30 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte dell'Ufficio comune, con obbligo di informazione ai Comuni associati.

Art. 24
(Risorse strumentali)

1. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata;
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo

svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 23.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI **Disposizioni generali e finali**

Art. 25 **(Riservatezza)**

1. L'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione.

4. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 26 **(Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune che indice l'affidamento. Nel caso di procedure svolte in favore di più Comuni associati, trova applicazione il PTPC adottato dal Comune associato per il quale il valore dell'acquisizione di lavori, servizi o beni risulti prevalente.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 27

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali)

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di Provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta ai Consigli comunali dei singoli comuni per l'approvazione, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie e strumentali.

Art. 28

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 29

(Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso motivato di almeno tre (3) mesi.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 1, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

Art. 30
(Scioglimento della convenzione)

1. I Comuni associati sciogliono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
- e) nel caso previsto dal precedente art. 29, comma 1.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.

Art. 31
(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria;

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente Autorità giudiziaria.

Letto, approvato e sottoscritto il 02 (due) Dicembre 2015 (duemilaquindici)

Per il Comune di Jesi : Il Sindaco Massimo Bacci (F.to digitalmente)

Per il Comune di Santa Maria Nuova : Il Sindaco Angelo Santicchia (F.to digitalmente)

Per il Comune di Monsano : Il Sindaco Roberto Campelli (F.to digitalmente)